



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013 in materie di bonifiche e tutela delle acque

Prot. n° _____

del _____

Gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al Vecchio Allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Archi" - CUP: J23J11000260001 - Codice CIG: 52464324A5

QUESITI pervenuti dal 13/09/2013 al 18/09/2013

Quesito n. 25

Questa impresa intende partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto indicando, per la prestazione del servizio di progettazione esecutiva, un RTP di tipo verticale, nel quale ogni soggetto costituente il raggruppamento assumerà in proprio il servizio di progettazione in una delle classi e categorie previste dal bando. Pertanto la capogruppo assumerà il servizio relativo alla progettazione esecutiva delle opere rientranti nella categoria principale VIII (quella di maggiore importo, in ottemperanza a quanto disposto dall'AVCP nel paragrafo 2.3 della determinazione n. 5 del 27/7/2010 pubblicata nella GURI n. 192 del 18/8/2010) mentre ognuna della mandanti assumerà il proprio servizio relativo alla progettazione esecutiva delle opere rientranti nelle categorie secondarie I/g, III/a e III/c. Fermo restando che ogni singolo soggetto costituente il RTP possiede per intero il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lett. c) del Regolamento (servizi di punta) con riferimento alla classe e categoria che, in caso di aggiudicazione, assumerà in proprio, chiede di sapere se il possesso degli ulteriori requisiti (art. 263, comma 1, lett. a), b) e d) del regolamento) possono essere soddisfatti congiuntamente dal Raggruppamento nel suo complesso, come d'altronde statuito all'art. 261, comma 7, del Regolamento. Tale chiarimento si rende necessario in quanto il bando di gara al paragrafo 7.4 stabilisce che *"In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ogni componente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) corrispondenti alla relativa quota di esecuzione del servizio"* che, ad una prima lettura, potrebbe apparire in contrasto con quanto disposto nello stesso paragrafo 7.4 del bando di gara *"Ai sensi dell'art. 261, comma 7, del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle superiori lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento."*

Risposta. Si mette in evidenza che (paragrafo 7.4 del bando) *"Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e quindi deve essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento temporaneo."* Si ritiene, poi, che la disposizione del bando di gara: *"In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ogni componente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) corrispondenti alla relativa quota di esecuzione del servizio."* non sia in contrasto con quella più generale: *"Ai sensi dell'art. 261, comma 7, del Regolamento, in caso di*

raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle superiori lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.”, costituendone una particolarizzazione. Si vuole, infatti, che i requisiti richiamati, oltre ad essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, siano posseduti da ciascun componente in relazione alla relativa quota di servizio di progettazione che andrà ad eseguire.

Quesito n. 26

Si chiede se bisogna indicare uno o più conti correnti bancari in fase di offerta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, *sui quali la stazione appaltante farà confluire tutte le somme dell'appalto di che trattasi....*così come riportato nel punto 19 lettera a) punto 7 del bando di gara a pag. 12, oppure è sufficiente dichiarare di obbligarsi, nel caso di aggiudicazione, ad indicare i suddetti conti correnti, così come riportato nell'allegato modello 2 a pag. 6 del bando.

Risposta. Si evidenzia che non è obbligatorio indicare il/i conto corrente/i in fase di gara, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. E' sufficiente dichiarare di obbligarsi, nel caso di aggiudicazione, ad indicare i conti correnti, così come riportato nel modello 2 Dichiarazioni.

Quesito n. 27

Si fa seguito alle richieste di chiarimento e successive risposte fornite dall'ente relativamente al numero di cartelle da presentare per le relazioni di cui ai criteri B.1.1., B.1.2., B.2.1., B.2.2. e in particolare a quanto pubblicato in data 01/08/2013 dall'ente con apposito Avviso prot. 2560 col quale si dettavano disposizioni ai partecipanti sul numero delle cartelle (comprehensive di tavole grafiche) da produrre in relazione ai criteri B.1.1., B.1.2., B.2.1., B.2.2. con la precisazione del numero massimo da produrre per ciascun criterio. Ebbene solo in data odierna, si legge dalle risposte ai quesiti nn. 6 e 8 in particolare, che il numero delle cartelle da produrre da Avviso di cui sopra non è così stringente ma pare si voglia dar la possibilità di produrre un numero indefinito delle stesse. Ora la scrivente, attenendosi a quanto disposto in data 1/8/2013 con relativo Avviso dell'amm.ne, ha predisposto la propria offerta tecnica in maniera tale da rientrare pedissequamente nel numero di cartelle stabilite nel citato Avviso; non vorrebbe che le riposte ai quesiti pubblicati solo in data odierna, aprano ad altre aziende la possibilità di fornire ulteriore documentazione a supporto della propria offerta e per questo ottenere un punteggio superiore a dispregio quindi della equipollenza della documentazione ai fini della valutazione. Per quanto sopra Voglia quindi l'Amministrazione chiarire la questione sopra esposta.

Risposta. Il non rispetto delle limitazioni poste nel numero di cartelle non può costituire motivo di esclusione, ma solamente di valutazione, come già precisato nei quesiti nn. 1 e 8. La commissione giudicatrice, al riguardo, non potrà che prendere atto di ciò che è previsto nel bando di gara e dell'Avviso prot. 2560 citato.

Quesito n. 28

Si chiede: l'impresa di sola costruzione partecipa alla gara in Ati con Mandante progettista che per soddisfare un requisito mancante è ricorso all'istituto dell'avvalimento.

A tal proposito il modello MOD.1 (domanda di partecipazione) prevede l'indicazione dell'impresa ausiliaria mentre non c'è analoga casella da compilare per impresa ausiliaria nel MOD.1-P per il progettista.

Pertanto si chiede dove va indicata l'impresa ausiliaria della mandante progettista.

Risposta. L'indicazione del soggetto ausiliario per il progettista può essere inserita nel modulo 1, precisando che si tratta di avvalimento per il soggetto progettista.

Resta comunque salva la possibilità di utilizzare propri moduli o di integrare quelli posti a base di gara con indicazioni all'uopo necessarie.